

ABROGAZIONE DELLA TASSA ANNUA PER LA REGISTRAZIONE DEI CANI

Art. 1

Il terzo comma dell'art. 15 della Legge 23 aprile 1991 n.54 è così modificato:

“ L'importo della vaccinazione è stabilito in L.15.000= e sarà a totale carico del proprietario del cane. Tale importo sarà aggiornato con Decreto Reggenziale.”

Art.2 Il primo comma dell'art. 3 della Legge 12 maggio 1989 n.53 è così modificato:
“Costituiscono voci della cartella: a) la tassa per la detenzione di apparecchi radiofonici televisivi, come da ruoli di competenza

dell'Ufficio del Registro;

b) la tassa di licenza per l'esercizio di industria, commercio e artigianato, come da ruoli di competenza dell'Ufficio dell'Industria, Artigianato e Commercio; c) la tassa sulle esposizioni pubblicitarie; d) la tassa per occupazione (permanente) di suolo pubblico; queste ultime due come da ruoli della Sezione Speciale dell'Ufficio Urbanistica.”

Art.3 Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Art.4 La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.